

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

STATUTO

Approvato con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione

n. 112 del 13 giugno 2016

INDICE

CAPO I: NATURA GIURIDICA - SEDE – FINALITA’ – COMPENSORIO e PERIMETRO – PRINCIPI ISPIRATORI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art.1 – Natura Giuridica e Sede	pag.5
Art.2 – Finalità	pag.5
Art.3 – Compensorio	pag.7
Art.4 – Perimetro consortile	pag.8
Art.5 – Principi ispiratori dell’azione amministrativa	pag.10

CAPO II: ORGANI DEL CONSORZIO

Art.6 – Organi del consorzio	pag.11
------------------------------------	--------

SEZIONE I: ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art.7 – Composizione e compiti	pag.11
Art.8 – Titolo per l’esercizio del diritto di voto	pag.11
Art.9 – Suddivisione in fasce di contribuenza degli aventi diritto al voto.....	pag.12
Art.10 – Formazione elenco aventi diritto al voto	pag.13
Art.11 – Approvazione elenco e pubblicazione	pag.14
Art.12 – Reclami	pag.14
Art.13 – Convocazione dell’Assemblea	pag.15
Art.14 – Ineleggibilità e incompatibilità	pag.15
Art.15 – Presentazione liste dei candidati e commissione elettorale	pag.17
Art.16 – Schede di votazione	pag.18
Art.17 – Composizione seggi elettorali	pag.19
Art.18 – Apertura seggi elettorali	pag.19
Art.19 – Atti e documenti dei seggi elettorali	pag.19
Art.20 – Norme di votazione	pag.20
Art.21 – Voti di lista e di preferenza	pag.21

Art.22 – Esercizio del voto	pag.22
Art.23 – Norme per la elezione dei candidati	pag.22
Art.24 – Scrutini	pag.23
Art.25 – Validità del voto	pag.24
Art.26 – Nullità del voto	pag.24
Art.27 – Decisioni provvisorie sul voto	pag.24
Art.28 – Conservazione schede	pag.24
Art.29 – Verbale di scrutinio	pag.24
Art.30 – Risultato dello scrutinio	pag.25
Art.31 – Riordino degli atti e materiale del seggio elettorale	pag.25
Art.32 – Convalida dei risultati elettorali	pag.25

SEZIONE II: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.33 – Composizione	pag.26
Art.34 – Designazione del rappresentante dei comuni	pag.26
Art.35 – Poteri del Consiglio	pag.27
Art.36 – Convocazione	pag.29
Art.37 – Insediamento Consiglio	pag.29
Art.38 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente	pag.30
Art.39 – Segretario degli organi di amministrazione	pag.30

SEZIONE III: PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

Art.40 – Poteri del Presidente	pag.30
Art.41 – Ruolo del Vice Presidente	pag.31

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Art.42 – Elezione	pag.31
Art.43 – Durata.....	pag.32
Art.44 – Inizio e scadenza	pag.32
Art.45 – Dimissioni	pag.33

Art.46 – Decadenza	pag.33
Art.47 – Sostituzione	pag.33
Art.48 – Indennità agli amministratori e al Revisore Unico	pag.34
Art.49 – Validità adunanze.....	pag.34
Art.50 – Struttura organizzativa e compiti del Direttore	pag.34
Art.51 – Regolamenti interni	pag.35
Art.52 – Conflitti	pag.36
Art.53 – Norme di votazione.....	pag.36
Art.54 – Verbale delle adunanze	pag.37
Art.55 – Deliberazioni, Pubblicazione e Trasparenza	pag.37
Art.56 – Opposizioni	pag.37
Art.57 – Accesso agli atti	pag.38

SEZIONE V: REVISORE UNICO

Art.58 – Nomina, Durata e Compiti	pag.38
---	--------

SEZIONE VI: AMMINISTRAZIONE

Art.59 – Esercizio finanziario e bilancio	pag.39
---	--------

SEZIONE VII: RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art.60 – Ripartizione contributi	pag.39
Art.61 – Riscossione	pag.40
Art.62 – Ricorsi	pag.41
Art.63 – Tesoriere dell'Ente	pag.41

CAPO I

NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITÀ – COMPENSORIO e PERIMETRO – PRINCIPI ISPIRATORI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – Natura Giuridica e Sede

Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, costituito e disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1957, n. 6907, secondo le norme stabilite al titolo V, capo I del R.D. 13-2-1933, n. 215, ai sensi dell’art. 16 della Legge 25-7-1952, numero 991, è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio, persona giuridica pubblica a carattere associativo, ai sensi dell’art. 59 del R.D 13 febbraio 1933, n.215, dell’art.20 della Legge Regionale 13 marzo 2012, n.4 e dell’articolo 862 C.C., ha sede legale in località Borgo Celano del comune di San Marco in Lamis (Foggia) e sede operativa in Foggia al Viale Cristoforo Colombo n.243.

Il Consorzio è costituito da tutti i proprietari di beni immobili, iscritti al catasto fabbricati ed al catasto terreni, situati nel comprensorio di cui al successivo art. 3, che traggono beneficio dall’attività di bonifica e si amministra per mezzo di propri organi.

L’emblema del Consorzio è costituito da una scritta “CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO” su tre righe, di cui al primo rigo CONSORZIO di colore verde, al secondo rigo DI BONIFICA MONTANA di colore marrone e al terzo rigo DEL GARGANO di colore verde. Alla destra della scritta compare un albero con tronco di colore marrone scuro, la cui chioma, di colore verde, stilizza il promontorio del Gargano e la relativa linea di costa.

Art. 2 – Finalità

Al fine di concorrere, in collaborazione e coordinamento con gli Enti territoriali comunali e sovracomunali, al conseguimento delle esigenze della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione delle produzioni agricole e forestali, della provvista e della razionale utilizzazione delle risorse idriche, nonché della salvaguardia delle risorse naturali, il Consorzio espleta le funzioni ed i

compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

In particolare provvede:

- a) alla predisposizione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 marzo 2012 n. 4, del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la pianificazione e la programmazione territoriale e di bacino;
- b) alla predisposizione di programmi triennale e stralci annuali di interventi nei territori classificati di bonifica elaborati sulla base del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- c) alla predisposizione dei programmi annuali di interventi di manutenzione e di esercizio;
- d) ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente e di tutela dagli inquinamenti;
- e) alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 4 della l.r. 13 marzo 2012 n. 4, nonché di ogni altra opera pubblica che gli sia affidata e che, nell'ambito delle finalità di cui al primo comma del presente articolo, risulti di interesse del comprensorio;
- f) ad espletare ogni altra attività finalizzata alla tutela e valorizzazione del territorio in quanto connessa alle proprie finalità istituzionali;
- g) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere pubbliche e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o dalla Regione;
- h) all'assistenza della proprietà consorziata nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nonché nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi su richiesta ed in nome e per conto dei proprietari consorziati e nel conseguimento delle relative provvidenze statali e regionali;
- i) a collaborare con le strutture di protezione civile per gli interventi di emergenza in

caso di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, favorendo anche ogni iniziativa finalizzata all'attuazione della prevenzione sul territorio dai rischi idraulico e idrogeologico;

- j) a concorrere, mediante apposite intese con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, ai fini della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del d.lgs. 152/2006;
- k) alla partecipazione a società, associazioni ed aggregazioni di vario tipo, la cui attività rivesta interesse per l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguimento dei fini istituzionali;
- l) alla utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006;
- m) alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
- n) alla promozione e realizzazione di iniziative per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo e della qualità dell'ambiente;
- o) allo svolgimento di tutte quelle funzioni affidate dalla Regione, ai sensi della l.r. 13 marzo 2012 n. 4, o dallo Stato.

Art. 3 – Comprensorio

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di Ha 150.337 che ricadono nella Provincia di Foggia e nei seguenti Comuni:

– Cagnano Varano	Ha	15.867
– Carpino	Ha	8.237
– Ischitella	Ha	8.728
– Manfredonia	Ha	2.690
– Mattinata	Ha	7.268
– Monte S. Angelo	Ha	24.240

–	Peschici	Ha	4.882
–	Rignano Garganico	Ha	4.916
–	S. Giovanni Rotondo	Ha	14.847
–	S. Marco in Lamis	Ha	18.086
–	Sannicandro Garganico	Ha	12.838
–	Vico del Gargano	Ha	11.025
–	Vieste	Ha	16.713
			<hr/>
	Totale Ha		150.337

Per i seguenti Comuni, inoltre, sono classificati anche di bonifica integrale complessivi Ha 23.758; così suddivisi:

–	Cagnano Varano	Ha	8.252
–	Carpino	Ha	2.550
–	Ischitella	Ha	5.377
–	Rignano Garganico	Ha	1.308
–	S. Marco in Lamis	Ha	794
–	Sannicandro Garganico	Ha	5.477
			<hr/>
	Totale Ha		23.758

Art. 4 – Perimetro consortile

Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge secondo i confine così determinati:

- **Ad Est:** costa adriatica dal limite territoriale tra i Comuni di Peschici e Vieste alla foce del vallone Vignanotica, limite territoriale dei Comuni di Vieste e Mattinata;
- **A Sud:** costa adriatica dalla foce del vallone Vignanotica fino a casa De Angeli, e cioè fino alla foce del torrente Pulsano, limite territoriale tra i Comuni di Monte S. Angelo e Manfredonia, da dove lascia la costa adriatica e sale lungo il suddetto limite territoriale fino a quota 115, prosegue verso ovest per la strada comunale di Monte Barone fino a quota 101 presso la masseria Salcuni, continua lungo il limite territoriale tra i Comuni di Manfredonia e S. Giovanni Rotondo fino alla masseria Signoritti per poi entrare nel territorio del Comune di S. Giovanni Rotondo che attraversa lungo una

strada-comunale che interseca la strada provinciale Mattine -Manfredonia presso il km 4 e successivamente la statale Candelarese presso la masseria do Gennaro e continua il suo cammino fino alla quota 128 punto d'incrocio con un'altra strada comunale sul limite territoriale tra i Comuni di S.Giovanni Rotondo e S.Marco in Lamis limite che segue fino al torrente Candelaro costeggiandolo sino alla confluenza con il torrente Salsola;

- **Ad Ovest:** torrente Candelaro, dalla confluenza con il torrente Salsola, che segue, attestandosi lungo il suo argine in sinistra, fino al punto d'incontro dei limiti territoriali dei Comuni di Apricena e S. Severo, prosegue lungo i confini territoriali dei Comuni di Rignano Garganico, S.Marco in Lamis e S. Nicandro Garganico che lascia in prossimità della quota 71, a circa m.500 a monte della masseria Vacchereccia, là dove il torrente Valle del Brecciale prende a scorrere completamente nel territorio del Comune di Sannicandro Garganico;

- **A Nord:** dal punto di cui sopra prosegue in direzione est, fra le località Parco di Cristo e Parco dei Morti nel territorio del Comune di S. Nicandro Garganico, lungo i limiti dei fogli di mappa 43, 42 e 41 dove essi confinano con i fogli 23 e 24 fino al torrente Vallone che segue per un breve tratto verso nord fino all'altezza della masseria Cavallo da dove riprende ad andare verso est fino al canale Trippa, attraversando il foglio di mappa 25, lungo il limite delle particelle 15, 103, 81, 83 e 23, prosegue sul confine tra i fogli di mappa 26 e 27, quindi sul limite tra i fogli 28 e 11, 29 e 10, lungo la strada vicinale S. Nicola che lascia al bivio con la strada S. Maria - Monte d'Elio della quale segue l'andamento per breve tratto, attraversando il foglio 10 prima e seguendo, poi, il limite tra i fogli 7, 8, passa successivamente per il foglio 1, tra le particelle 36 e 37, corre lungo il limite del foglio stesso al confine col foglio 8, si discosta nuovamente per ricalcare i limiti tra le particelle 32, 34, 69, 21 e 41 del cennato foglio 1 per attestarsi poi sulla strada S. Nicandro Garganico - Torre Mileto della quale segue il tracciato fino alla costa adriatica nel punto in cui è posta la Torre Maletta (volgarmente detta Torre Mileto) da dove prosegue verso est lungo la costa adriatica fino al limite territoriale tra i Comuni di Peschici e Vieste, con esclusione del territorio del Comune di Rodi Garganico. La superficie e il perimetro risultano in ogni caso dagli atti costitutivi dell'Ente e dalle relative allegare planimetrie.

Art. 5 – Principi ispiratori dell'azione amministrativa

Il Consorzio ispira la propria azione ai principi di efficacia ed efficienza, nonché della massima semplificazione delle procedure interne, al fine di conseguire anche l'economicità dell'azione stessa in relazione agli oneri posti a carico dei consorziati e di terzi.

Per favorire la massima trasparenza della propria azione attua la diffusione dell'attività svolta anche attraverso reti informatiche, assicurando, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, la pubblicità dei principali documenti consortili.

Nella certezza della indispensabilità, nello sviluppo delle proprie attività e nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, di un coordinamento di azione, il Consorzio favorisce l'attuazione di ogni tipo di intesa con gli Enti territoriali e gli altri soggetti che operano sul territorio del proprio comprensorio.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 – Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio di Bonifica:

- a) L'Assemblea dei consorziati;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore unico.

Sezione I: ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 7 – Composizione, compiti e diritto di voto

L'Assemblea ha il compito di eleggere i membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 33.

Fanno parte dell'Assemblea e hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e sono in regola con il pagamento del contributo consortile nella qualità di proprietà di immobili ricadenti nel comprensorio ovvero di conduttori degli stessi ricadenti nel comprensorio che, per obbligo derivante dal relativo contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

Art. 8 – Titolo per l'esercizio del diritto di voto

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto fatta eccezione per le ipotesi previste dal successivo comma 8.

Per le società e per le persone giuridiche sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali, a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.

In caso di comunione, è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto uno dei partecipanti alla comunione stessa, il quale dovrà essere designato dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato.

La designazione di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal Segretario comunale del Comune di residenza dei partecipanti alla comunione, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

In mancanza di tale designazione si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della ditta così come risultante dalla corrispondente partita catastale del Consorzio.

Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

Per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto dei rappresentanti indicati nei precedenti secondo, terzo e sesto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati, presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

Nell'ipotesi in cui un consorziato abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per se stesso che per gli organismi rappresentati

La delega per l'esercizio del diritto di voto dovrà essere consegnata al Presidente del seggio elettorale.

Art. 9 – Suddivisione in fasce di contribuenza degli aventi diritto al voto

Ai fini della elezione tutti gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre fasce distinte, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in relazione alla contribuenza, come previsto dal comma settimo del presente articolo.

Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due.

La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate, di cui ai commi precedenti, vanno desunti dall'elenco dei contribuenti aggiornato all'anno in cui il consorzio indice l'elezione.

I consorziati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce possono presentare la loro candidatura, ciascuno per la fascia di appartenenza.

Il numero di consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.

L'individuazione del numero di consiglieri per fascia è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente fascia per fascia, su presentazione, di regola, di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

Art. 10 – Formazione elenco aventi diritto al voto

La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, di competenza del Consiglio di Amministrazione, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea. L'elenco dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- nel caso di rappresentanza necessaria di cui al secondo, terzo e sesto comma dell'art.8 anche le generalità del rappresentante designato ai sensi del settimo comma dello stesso articolo;
- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di convocazione dell'Assemblea;

- la fascia alla quale l'avente diritto al voto appartiene ai sensi del precedente art.9;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 11 – Approvazione elenco e pubblicazione

La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata nell'albo consortile per un periodo di 15 giorni consecutivi. Per lo stesso periodo dovrà essere pubblicato nell'albo pretorio di ogni Comune ricadente nel comprensorio uno stralcio dell'elenco con l'indicazione degli aventi diritto al voto con residenza nel singolo Comune.

Durante lo stesso periodo l'elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio.

Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli artt. 7 e 8 del presente statuto.

Art. 12 – Reclami

I reclami contro le risultanze dell'Elenco debbono essere diretti dal Consiglio di Amministrazione ed inviati, mediante raccomandata con A.R. o posta elettronica certificata (pec), presso la Sede operativa del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il Consiglio, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'Elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata A.R. o pec.

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi secondo, terzo e sesto del precedente art. 8, il Consiglio introduce nell'Elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, e

dispone, sulla base dell'elenco generale, la compilazione degli elenchi per ciascuna delle fasce di aventi diritto al voto di cui al precedente art. 9 e per ciascun seggio elettorale.

Art. 13 – Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell'Albo consorziale, nei Comuni e nelle frazioni, almeno cinquanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi per ciascuna fascia, sarà altresì riportato il testo dell'art. 8 del presente statuto.

Nel manifesto dovrà essere anche data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione, di cui all'art.35 del presente statuto.

Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione dell'Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte, a distanza di due giorni l'uno dall'altro, nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

L'Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, entro il mese di novembre, sempreché sia trascorso un periodo non inferiore a quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'art 10.

Art. 14 – Ineleggibilità e incompatibilità

Sono eleggibili a consiglieri gli elettori iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i dipendenti di organi e istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del consorzio;
- f) i dipendenti del consorzio di bonifica, anche in stato di quiescenza;
- g) coloro che abbiano avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
- h) coloro che abbiano con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
- i) coloro che eseguano opere o rendano servizi per conto del consorzio;
- j) coloro che abbiano un debito liquido ed esigibile verso il consorzio e si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono incompatibili con la carica di:

- a) parlamentare nazionale e/o europeo;
- b) assessore o consigliere regionale;
- c) presidente, vicepresidente, assessore e consigliere provinciale della Provincia ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
- d) sindaco, assessore e consigliere comunale dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
- e) amministratori degli enti strumentali della Regione.

Le suindicate cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano anche al Revisore unico.

Art. 15 – Presentazione liste dei candidati e commissione elettorale

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna fascia di appartenenza, scelti fra gli iscritti negli elenchi stessi nell'ambito della rispettiva fascia di appartenenza, ivi compresi i rappresentanti di cui al precedente art. 8. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere superiore al numero dei consiglieri attribuiti a ciascuna fascia come indicato nel precedente art. 9.

Le liste devono essere presentate per fasce e sottoscritte da un numero di consorziati non inferiore al 1% degli aventi diritto al voto di ogni fascia con un minimo di cento sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'uno per cento risulti inferiore.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle forme di legge o dal segretario o da funzionari del Consorzio all'uopo designati dal Presidente. I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive. Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori delle relative liste.

Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione e provvedendo a rimettere gli atti il giorno successivo alla Commissione elettorale

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore ai consiglieri eleggibili per ciascuna fascia.

La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione, è composta da un Presidente e da due membri assistiti da un segretario, prescelti tra persone che non siano presentatrici e candidate. La Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello

stabilito per la presentazione delle liste, verifica la regolarità delle liste presentate ed in particolare:

- a) accerta se le liste siano sottoscritte dal numero minimo richiesto di presentatori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al precedente terzo comma o che abbiano sottoscritto la lista stessa ovvero che comunque non siano elettori della rispettiva fascia;
- c) cancella i nomi dei candidati e dei presentatori che hanno già sottoscritto una candidatura;
- d) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al numero dei consiglieri assegnati alla rispettiva fascia o che a seguito della verifica di cui al precedente punto b) si riducano ugualmente ad un numero inferiore al minimo richiesto.

Le decisioni della Commissione devono essere comunicate al Presidente del Consorzio per gli ulteriori adempimenti indicati ai successivi articoli della Statuto.

Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle liste, il Presidente assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Art. 16 – Schede di votazione

Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore a seconda della fascia di rappresentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista presentata ed ammessa, in carattere grande, un numero progressivo arabo di contrassegno, nell'ordine di presentazione.

Nello spazio situato sotto il riquadro di contrassegno saranno riportati i nomi dei candidati di ciascuna lista, in modo che l'elettore possa esercitare la facoltà di esprimere la propria preferenza per il candidato della lista votata.

Art. 17 – Composizione seggi elettorali

Ogni seggio è composto da un Presidente, due scrutatori e un segretario, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I presentatori e i candidati delle liste non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.

Art. 18 – Apertura seggi elettorali

Nel caso che all'apertura del seggio uno o tutti e due gli scrutatori non si presentino, il Presidente del seggio li sostituirà scegliendoli fra i consorziati presenti in sala e di tale sostituzione farà cenno nel Verbale di elezione. Lo stesso dicasi per il segretario del seggio.

Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione.

Il Presidente sceglie fra gli scrutatori il Vice Presidente. Quest'ultimo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza od impedimento.

Tutti i membri del seggio sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.

Durante le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Ai membri del seggio spetta un compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso spese.

Art. 19 – Atti e documenti dei seggi elettorali

Il Presidente del Consorzio dispone affinché nel giorno precedente le elezioni siano consegnati al Presidente del seggio:

- a) due elenchi contenenti i nominativi degli elettori che hanno diritto di votare nel

- seggio;
- b) l'elenco generale degli aventi diritto al voto, nonché i titoli di legittimazione di cui al precedente art. 8;
 - c) una copia del manifesto di convocazione dell'assemblea;
 - d) tre copie di ciascuna lista dei candidati, di cui due devono essere affisse nella sala della votazione;
 - e) una copia dello statuto consortile;
 - f) il pacco sigillato contenente le schede di votazione, con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse;
 - g) i prospetti per le operazioni di scrutinio;
 - h) due copie dello schema del Verbale;
 - i) carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.

Art. 20 – Norme di votazione

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto e del relativo seggio.

È ammessa, altresì, la presenza di rappresentanti di lista i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati al Presidente del Consorzio entro il giorno antecedente la votazione.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione equipollente. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sull'elenco di seggio sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta la identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore che ne attesti l'identità. In tal caso l'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma a fianco del nome dell'elettore interessato.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio, esibita e consegnata dall'interessato.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 8 ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente consegna all'elettore, insieme con la matita copiativa, la scheda che gli compete.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina.

Prima di introdurre la scheda nell'urna, il Presidente ripeterà il nome dell'elettore per il riscontro da parte dello scrutatore.

Il Presidente, quindi, introduce la scheda votata nell'urna, contemporaneamente uno dei membri del seggio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna dell'elenco.

Art. 21 – Voti di lista e di preferenza

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all'interno della lista prescelta.

L'elettore può manifestare il proprio voto esclusivamente per liste e candidati appartenenti alla propria fascia di appartenenza. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

L'elettore esprime il voto di lista apponendo un segno sul contrassegno di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati inclusi nella lista da lui votata, mediante segno da apporre nella casella posta a fianco del nome

preferito.

Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato preferito.

Qualora l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia indicato la preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

Qualora l'elettore abbia indicato più di una preferenza per candidati compresi nella medesima lista il voto è attribuito solo alla lista.

Qualora l'elettore abbia segnato un contrassegno di lista ma abbia indicato la preferenza per un candidato compreso in una lista differente il voto è attribuito solo alla lista.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Art. 22 – Esercizio del voto

Se l'elettore non vota entro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata» apponendo la sua firma.

Il Presidente deve sostituire la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra prelevata dal pacco delle schede medesime.

Art. 23 – Norme per la elezione dei candidati

Le elezioni sono valide qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre fasce, il 10 per cento della contribuzione della relativa fascia.

L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nell'ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuzione; in caso di parità anche nella contribuzione è eletto il candidato di maggior età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l'ordine di lista.

Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum si procede ai sensi dell'articolo 27 comma 13 della L.R. 13.03.2012 n. 4.

Art. 24 – Scrutini

Dopo che gli elettori abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.

Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco di seggio degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna, riscontra che il numero delle schede votate corrisponde a quello dei votanti.

Il Presidente accerta che la differenza fra il numero di schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

Il Presidente ripone, quindi, le schede nell'urna e procede allo spoglio dei voti, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il segretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dal Consorzio del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

Art. 25 – Validità del voto

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Art. 26 – Nullità del voto

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte.

Art. 27 – Decisioni provvisorie sul voto

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di scrutinio e le decisioni stesse debbono essere riportate nel verbale.

Art. 28 – Conservazione schede

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere riposte in una busta che verrà sigillata e firmata nei lembi di chiusura da almeno due membri del seggio.

Le schede corrispondenti ai voti validi devono pure essere riposte in apposita busta con le medesime formalità di cui al primo comma.

Art. 29 – Verbale di scrutinio

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto apposito Verbale a cura del segretario, in doppio esemplare (secondo lo schema predisposto dal Consorzio) che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel Verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

Art. 30 – Risultato dello scrutinio

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 31 – Riordino degli atti e materiale del seggio elettorale

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste o plichi, così distinti:

- 1) schede contenenti voti validi ed una copia dei prospetti di scrutinio;
- 2) schede corrispondenti ai voti contestati e le carte relative ai reclami;
- 3) schede corrispondenti ai voti nulli;
- 4) schede deteriorate;
- 5) verbale e tutti gli altri atti e documenti;
- 6) il materiale residuo.

Su ciascuna busta o plico sarà indicato il contenuto ed il seggio, e saranno apposte le firme del presidente e degli scrutatori; tutti i plichi saranno consegnati ad un incaricato del Consorzio e della consegna sarà data ricevuta.

Art. 32 – Convalida dei risultati elettorali

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari entro 8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Entro lo stesso termine il Consorzio, con apposito provvedimento, rende noti i risultati elettorali.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato alle risorse agroalimentari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del Consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati.

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'art. 42, il Consiglio di Amministrazione precederà alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del 3° comma dell'art. 42.

Sezione II: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33 – Composizione

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da 9 componenti di cui 7 eletti dall'assemblea dei Consorziati.

Fanno, altresì, parte del Consiglio di Amministrazione:

- un rappresentante dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile;
- un rappresentante della Provincia di Foggia, nominato con decreto del Presidente della stessa, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni consortili.

Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati o sostituiti, in caso di cessazione dalle cariche, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

Art. 34 – Designazione del rappresentante dei comuni

Il rappresentante dei comuni nel Consiglio di amministrazione è designato da un'assemblea composta dai sindaci dei comuni del comprensorio o da loro delegati.

La convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del Consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla data di scadenza degli organi consortili.

L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

L'assemblea dei sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.

Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel caso in cui la nomina non dovesse intervenire entro trenta giorni dalla richiesta di designazione, la Giunta regionale nomina con poteri sostitutivi.

Art. 35 – Poteri del Consiglio

Spetta al Consiglio:

- a) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea ed emanare tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali, ivi compresa la nomina dei componenti della Commissione elettorale e quelli dei seggi elettorali;
- b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- c) suddividere gli aventi diritto al voto in tre fasce a seconda del carico contributivo dei consorziati;
- d) adottare lo Statuto e le eventuali modifiche dello stesso
- e) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- f) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico e disciplinare del personale dipendente;
- g) provvedere alla costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- h) approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, disporre gli storni resisi necessari;
- i) deliberare sul piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuzione e sui ruoli di contribuzione sulla base dello stesso piano di classifica e del bilancio preventivo;
- j) deliberare, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'ente, sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali

- per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
- k) approvare i progetti elaborati, le perizie di variante e le relative domande di concessione, nonché gli atti di collaudo delle opere realizzate;
 - l) deliberare i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
 - m) deliberare sull'affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - n) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni nonché sulle concessioni di godimento temporaneo dei beni immobili;
 - o) deliberare sulle licenze e concessioni, anche temporanee;
 - p) deliberare, con riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili e mobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari, nonché, ancora sulle locazioni e conduzioni;
 - q) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
 - r) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consorziale;
 - s) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e i nominativi degli eletti;
 - t) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
 - u) delegare il Presidente a deliberare su determinate materie di propria competenza;
 - v) deliberare su ogni altra materia che non sia espressamente attribuita alla competenza del Presidente;
 - w) deliberare sul servizio di esattoria, tesoreria e cassa;
 - x) deliberare, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati, nonché sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
 - y) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la

- convocazione dell'Assemblea;
- z) delegare il Presidente a deliberare su determinate materie di propria competenza;

Art. 36 – Convocazione

Il Consiglio viene convocato dal Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno tre dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o pec spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante pec o telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima della adunanza.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri; almeno un giorno prima dell'adunanza.

Art. 37 – Insediamento Consiglio

Il Presidente del Consorzio in carica alla data delle elezioni provvede, non oltre quindici giorni dalla data di convalida dei risultati elettorali, a convocare il nuovo Consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito anche se non sono stati ancora designati i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all'art. 29 della LR 4/2012.

La riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità da quello più anziano di età.

Art. 38 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Presidente e il Vicepresidente, da scegliersi tra i membri eletti dall'Assemblea secondo le modalità previste alla lettera a dell'art. 10.

Art. 39 – Segretario degli organi di amministrazione

Il Consiglio attribuisce il compito di Segretario degli organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio, con funzioni non inferiori a quelle direttive, salvo che tale attribuzione non sia già stata prevista dal Piano di Organizzazione Variabile; in tal caso le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato cui tali funzioni sono conferite dal Piano stesso.

In assenza del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Direttore.

Sezione III: PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Art. 40 – Poteri del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:

- a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di

Amministrazione;

- g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- h) presiede le gare per la aggiudicazione di appalti e forniture;
- i) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- j) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio, sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

Art. 41 – Ruolo del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Qualora anche il Vice Presidente sia a sua volta assente o impedito, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Sezione IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 42 – Elezione

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata o con pec, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti, con raccomandata con A.R. o pec entro cinque giorni dalla data della proclamazione.

In difetto di accettazione della carica di consigliere entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista nell'ambito della fascia di appartenenza. Anche in tale ipotesi si applicano i commi I e II del presente articolo ed il termine di cui al II comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui all'art. 33 o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme di cui al 4° comma dell'art.32.

L'accettazione della carica di Presidente e Vice Presidente può essere manifestata al Consiglio subito dopo la elezione nella stessa riunione in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita a verbale.

In caso di mancata accettazione espressa a termini di cui al precedente comma, ovvero secondo la disposizione di cui al I comma del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione procederà per le cariche non accettate a nuova elezione entro trenta giorni dalla mancata accettazione.

Art. 43 – Durata

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 44 – Inizio e scadenza

I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.

Il Presidente e il vice presidente entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 42.

Qualora per le nuove cariche non siano state effettuate le elezioni, o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 42, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti dalla gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi. In tal caso i componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 42.

Art. 45 – Dimissioni

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata o pec diretta al Consorzio.

Per quanto riguarda specificatamente le dimissioni dalla carica di consigliere, queste hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione scenda al di sotto dei due terzi, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 46 susseguente.

Art.46 – Decadenza

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali e/o di deleghe attribuite.

Art. 47 – Sostituzione

Quando il Presidente o il Vice presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

Fino all'espletamento delle nuove elezioni il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 48 – Indennità agli amministratori e al Revisore unico

I compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono definiti con provvedimento del Consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dall'art. 34 della L.R. 4/2012.

Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo parametrato ai minimi delle tariffe professionali.

Ai componenti il Consiglio è attribuito il rimborso delle spese sostenute, determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 49 – Validità Adunanza

Le adunanze del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

In assenza del Presidente e del Vice Presidente, assume la presidenza il Consigliere anziano.

Art. 50 – Struttura organizzativa e compiti del Direttore

La struttura organizzativa del consorzio è definita dal "Piano di Organizzazione Variabile".

Il Direttore dirige, coordina e controlla l'attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, assicurandone il buon funzionamento.

Assegna ai Responsabili delle Strutture di vertice gli obiettivi e verifica il raggiungimento dei risultati, informando ordinariamente il Presidente sull'andamento della gestione.

Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli Organi di amministrazione, dando attuazione, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.

Ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure professionali, risponde all'Amministrazione dell'andamento della gestione.

Spetta in particolare al Direttore:

- a) adottare - nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli Organi consortili - gli atti di organizzazione delle risorse umane, dando attuazione ai provvedimenti degli Organi stessi;
- b) presiedere le commissioni di gara e di concorso su delega del Presidente, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili;
- d) firmare, su delega del Presidente, la corrispondenza di tipo ordinario che non determina impegno economico per il Consorzio, nonché i contratti deliberati dall'Amministrazione;
- e) controfirmare i mandati di pagamento e le reversali di incasso firmati dal Presidente o suo delegato;
- f) adottare gli atti a lui attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o delegati dal Presidente.

Il Direttore del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Nel caso che si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o il Segretario, l'interessato dovrà assentarsi, e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal Direttore ovvero, se si assentano sia il Direttore che il Segretario, dal delegato o dal consigliere più giovane presente.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute degli organi altri funzionari del Consorzio od estranei, purché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 51 – Regolamenti interni

L'organizzazione della struttura consortile, specifiche attribuzioni e disposizioni, nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio sono disciplinati, per quanto non disposto nel presente Statuto e nel Piano di

Organizzazione Variabile, da appositi regolamenti interni di competenza del Consiglio.

Art. 52 – Conflitti

Il Consigliere che in merito all'oggetto di una determinata Deliberazione ha, per conto proprio o di terzi; interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri Consiglieri ed assentarsi temporaneamente dalla riunione ovvero astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni, oltre ch  la possibilit  di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 53 – Norme di votazione

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validit  delle deliberazioni   richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle Votazioni palesi, in caso di parit  di voti, la votazione sar  ripetuta e, qualora permanga la parit , prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altres  nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potr  essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sar  valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche. In tal caso per la validit  delle deliberazioni   sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

Coloro che si astengono dalle votazioni in adempimento dell'obbligo di cui al I comma dell'art. 52 non vengono considerati n  ai fini della determinazione del numero dei presenti n  ai fini del computo dei voti.

Art. 54 – Verbale delle adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e in quella sede ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento; nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario; nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 55 – Deliberazioni, Pubblicazione e Trasparenza

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo del Consorzio per dieci giorni consecutivi entro il settimo giorno lavorativo alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate nell'albo del Consorzio nel giorno lavorativo immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per 2 giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione.

Le deliberazioni sono soggette a controllo della Regione Puglia secondo le modalità indicate all'art. 35 della L.R. 4/2012.

Si pubblicano soltanto le deliberazioni, disposizione e motivazione, senza il riassunto della discussione. Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente, purché entro i termini prescritti.

Art. 56 – Opposizioni

Contro gli atti degli organi dei consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

Sul ricorso il Consiglio di amministrazione del Consorzio delibera le controdeduzioni da inviare, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla Giunta regionale per il relativo controllo.

Art. 57 – Accesso agli atti

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.

Sezione V: REVISORE UNICO

Art. 58 – Nomina, durata e compiti

Il Revisore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di avviso pubblicato nel BURP, previo parere della competente Commissione consiliare.

Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 14 del presente statuto. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio di Amministrazione e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Revisore unico dura in carica cinque anni. Cessa comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di cessazione degli altri organi.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica.

Il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e riferisce all'Assessore regionale alle risorse agroalimentari e alla Corte dei Conti.

Il Revisore unico, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo.

Il Revisore unico trasmette ogni sei mesi all'Assessore regionale alle risorse agroalimentari apposita relazione analitica sull'andamento finanziario, che deve essere esaminata dalla Commissione consiliare competente.

Il compenso per il Revisore unico è parametrato ai minimi delle tariffe professionali.

Sezione VI: AMMINISTRAZIONE

Art. 59 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Sezione VII: RIPARTO DELLE CONTRIBUENZE

Art. 60 – Ripartizione contributi

I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 13, della L.R. 4/2012, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico così come indicato all'articolo 18 della medesima legge regionale, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento

dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell' articolo 20, comma 4 della L.R. 4/2012.

Il Consorzio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese, di cui al comma 1, risultanti dal bilancio preventivo, approva il Piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica ovvero sulla base dei criteri applicativi previsti da appositi regolamenti.

Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 4/2012, sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del consorzio, nonché negli albi dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del Consorzio, sono trasmessi all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Il Piano di classifica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel BURP.

Il Piano di classifica è soggetto all'aggiornamento o modifica, con la stessa procedura di cui al presente articolo, a seguito di modifiche del Piano generale di bonifica o per altri motivi che ne comportino il necessario adeguamento.

Art. 61 – Riscossione

I contributi imposti dal consorzio costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal consorzio o dall'esattore.

Art. 62 – Ricorsi

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospende la riscossione; tuttavia il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Art. 63 – Tesoriere dell'ente

Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un Istituto bancario secondo procedure ad evidenza pubblica.